DI UNO STATUTO AQUILANO DEL 1333 BREVE DISCORSO DI LUIGI VOLPICELLA

Luigi Volpicella




MISCELLANEE
518
16
B. BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE DI FIRENZE

UNO STATUTO AQUILANO

DEL 1333

DI

UNO STATUTO AQUILANO
DEL 1333

BREVE DISCORSO

DI

LUIGI VOLPICELLA



NAPOLI
1861

Pe' tipi del Cav G Nobile

Non pochi sono gli scrittori delle cose della città di Aquila, e di essi alcuni han preso ad indagarne la origine, altri si sono fatti ad esporne le storiche vicende, ed altri si sono limitati a narrare i particolari di alcuno de' principali avvenimenti che la riguardano; nè sono mancati coloro i quali hanno cercato di descrivere i monumenti storici ed artistici che nella città si osservano, e di raccogliere le memorie degli uomini illustri nelle scienze e nelle lettere che in essa sono fioriti e ne hanno accresciuto lo splendore. Anche noi ora intorno a questa illustre città ci proponiamo di brevemente discorrere, ma non volendo ripetere quanto da molti e molti si è già detto ci occuperemo esclusivamente di certi statuti relativi al diritto civile, onde gli Aquilani furono regolati negli scorsi secoli, e de' quali non solo niuno ha ancora curato la pubblicazione, ma nemmeno per quanto da noi si sappia se ne trova fatto cenno dagli scrittori. Inediti ed affatto ignoti sono adunque i nostri statuti, e conseguentemente non sarà inopportuno il trarli dall' obblio: anzi abbiamo certa fidanza che a coloro i quali si piacciono di siffatti studi non riuscirà sgradita la notizia del loro rinvenimento.

Non ebbero mai gli Aquilani un diritto consuetudinario, nè aver lo potevano si perchè la loro città surse dopo la fondazione della monarchia, ossia nell'epoca in cui le con-

suetudini anzichè introdursi andavano a poco a poco mancando e si riducevano in iscritto, e si perchè i primi abitatori di essa, essendo venuti da molti e diversi luoghi, ancorchè vi avessero trasportato la tradizione delle loro patrie costumanze, per poter vivere uniti furono costretti ad abbandonarle. Inutile perciò riuscirebbe qualunque ricerca nelle antiche carte per rinvenirvi alcuna traccia del diritto consuetudinario aquilano; e poichè questo diritto era in ispezialtà diretto a regolare la società coniugale ed i rapporti giuridici tra gli sposi, l'assoluta mancanza di esso dovette in seguito far sorgere la necessità di emettere speciali statuti e di fermare i principii che avevano a servir di base alle convenzioni matrimoniali.

Ancora decorso non era un secolo dalla fondazione della città e dalla riunione nelle sue mura degli abitanti de'circostanti castelli quando si avvertì un tale bisogno. I contratti nuziali facevan già nascere non pochi litigi, ed erano causa d'inquietudini e di dispiacenze. Ad impedirne i perniciosi effetti gli Aquilani con provvido consiglio si avvisarono che si avessero a determinare delle norme, alle quali uniformar si dovessero coloro i quali contraevano le nozze, ed avendole di comune accordo statuite non mancarono di aggiungere che se ne dovesse impetrare il sovrano assentimento. Per ottenerlo inviarono a Napoli dei deputati, i cui nomi sono rimasti ignoti, e questi, presentatisi a re Roberto e mostrato il lor mandato, furono solleciti ad esporgli il desiderio de' loro concittadini. Annuì di buon grado re Roberto alle istanze degli Aquilani, e nel giorno 20 marzo dell'anno 1333 ratificò quegli statuti e ne ordinò la osservanza con un diploma, nel quale essi vennero alla lettera riportati.

Si legge questo diploma ne' folii 15 e 16 di un antico libro di carta pergamena che abbiamo veduto nell'archi-

vio del municipio aquilano, e propriamente in quello che dall'Antinori col titolo di codice secondo de' privilegi di Aquila è più volte ricordato (1), ed in cui verso la fine del decimoquarto secolo, secondo che appare dalla qualità dei caratteri, si cominciarono a trascrivere i privilegi alla città conceduti. Parla in esso il re della integra fedeltà degli Aquilani e della loro pronta devozione ne'casi suoi, e con ciò senza dubbio accenna al fatto di essere gli Aquilani volenterosi ed in gran numero accorsi l'anno 1328 a guardare il passo di Anticoli allorchè si temeva che Lodovico il Bavaro avesse voluto penetrare in queste province, sebbene dopo non guari, conosciutasi la partenza del Bavaro da Roma, fosse stato ad esso loro permesso di ritornare alle proprie abitazioni. Forse, se è vero quello che dal Cirillo si racconta, rammentava Roberto le festose accoglienze a lui fatte dagli Aquilani negli anni 1310 e 1328 (2); ma se, come par che ritenga l'Antinori, egli non albergò mai in Aquila, non può per altro dubitarsi che così nel 1325 come nel 1328 vi stette il suo figliuolo Carlo duca di Calabria, il quale, compiaciuto delle dimostrazioni di affetto onde fu fatto segno per parte degli Aquilani, li ricambiò di pari amore ed alle loro virtù non fu scarso retributor di lodi (3).

Non ad altri che al capitano della città venne dal re imposto di fare efficacemente osservare lo statuto da lui sanzionato, e non dee questo essere cagione di maraviglia,

(1) Antonio Lodovico Antinori, *Raccolta di memorie storiche delle tre provincie degli Abruzzi* (Napoli 1782-1783, in 4), Tom. 2, p. 257, Tom. 3, pag. 20, 78, 196, 327, 348, 368, 388, 446, 448 e 472, Tom. 4, pag. 117, 122, 123 e 124.

(2) Bernardino Cirillo, *Annali della città dell'Aquila con l'historie del suo tempo* (Roma 1570 in 4), pag. 17 e 19.

(3) Antinori, *op. cit.*, Tom. 2 pag. 205, 207 e 209.

perciocchè trattandosi di uno statuto municipale e non di una legge generale se ne doveva commettere la esecuzione ai soli magistrati che sopra la città avevano giurisdizione. Fin dalla sua fondazione il governo di Aquila fu preposto un uffiziale col nome di capitano, e da esso dipendevano tutti gli altri ch'erano incaricati dell'amministrazione della giustizia e della cosa pubblica. I più antichi capitani, dei quali si sia conservata la memoria, sono Giovanni da Barattano che si trova nominato in un istrumento del 1257 (1), Lucchisino da Lucca il cui nome è legato alla costruzione fatta in Aquila l'anno 1272 della fontana detta fonte della Riviera da Tancredi di Pentima (2), e Guelfo da Lucca che nel 1304 con ben formati condotti fece trasportare l'acqua pel corso di tre miglia dal castello di S. Anza alla città (3). Quelli più noti de' tempi posteriori sono Pietro Macedonio e Matteuccio di Montelione sotto il regno di Giovanna Seconda, Leone di Gennaro che fece assai buon governo e meritò le lodi degli storici, Antonio Cicinello il quale in un tumulto popolare, avvenuto in Aquila il di 27 settembre del 1485, perdette miseramente la vita, e Giovanni del Tufo che in gennaio 1495 all'appressarsi delle armi di Carlo VIII di Francia si allontanò dalla città, non che Francesco Migliarese, Goffredo Caracciolo, Giacomo Antonio Cesarini e Giovan Paolo di Gaeta nella prima metà del secolo decimosesto. La condizione delle persone, che hanno successivamente tenuto l'ufficio di capitano in Aquila, facendo parte non poche di esse del patriziato napoletano, è per certo un sicuro indizio ch' esso era considerato di

(1) Antinori, *op. cit.*; Tom. 2, pag. 120.

(2) Angelo Leosini, *Monumenti storici artistici della città di Aquila e suoi contorni* (Aquila 1848, in 8), pag. 69. Cirillo, *op. cit.*, p. 9.

(3) Cirillo, *op. cit.*; pag. 46. Leosini, *op. cit.*, pag. 177.

grande importanza, e che nobili ed illustri ne erano le attribuzioni.

Passando poi allo statuto, che gli Aquilani vollero far confermare da re Roberto, di leggieri si scorge che abbia due parti tra loro ben distinte, una delle quali non si ha punto a confondere con l'altra. La prima contiene una disposizione suntuaria, ed è unicamente diretta a porre un freno alle soverchie spese che allora si facevano negli ornamenti muliebri. Essa è suddivisa in due capi, de' quali il primo riguarda il tempo avvenire, mentre che l'altro provvede al passato con un ordinamento che ora diremmo transitorio. Si vietò col primo alle donne che andassero a marito di adornare le loro vesti con perle, smalti, gemme e metalli preziosi, e col secondo si dispose che fra un mese dalla pubblicazione dello statuto fossero obbligate a dismettere cosiffatti ornamenti quelle che per avventura se ne trovassero fornite. Dalle quali cose è agevole l'argomentare che a que' giorni il lusso si era immensamente accresciuto, e che arrecar doveva non lievi danni ai cittadini, i quali pensarono di apportarvi sicuro e pronto rimedio con toglierne la causa e con impedire quelle straordinarie spese, nelle quali andavano in gran parte profuse le loro private fortune: ma essi non furono abbastanza accorti e non previdero che sarebbe rimasta priva di esecuzione quella loro legge per non essere stata accompagnata da una qualche sanzione penale. In effetti dopo non molto furono costretti gli Aquilani nel 1361 a fare nuovi statuti per modificare le ingenti spese che da'cittadini veniano fatte in occasione delle nozze e de' funerali, ed in tale occorrenza alla proibizione si aggiunse la minaccia di gravissime pene: il che sembra non essere stato neppure sufficiente a sbarbicare quel brutto e pernicioso vezzo, perciocchè narra il Cirillo che in siffatte pene incorrevano so-

lamente le povere persone e non i ricchi e potenti, la cui licenza le leggi e gli statuti non erano atti a refrenare (1). Da ultimo, secondo che ancora mostra il libro delle Riformazioni della città di Aquila per gli anni 1476 e 1477, che si conserva nell'archivio del Municipio e ch'è segnato con la lettera A 2, gli Aquilani nel giorno 13 ottobre del 1477, avendo in animo di apportare una rettifica ai capitoli sopra gli sponsali ed i funerali, elessero a tale oggetto Antonio Caroli, Pietropaolo Tofani, Muzio Porcinari e Domenico Francesco di Luculo. Indi di poi il dì 22 ottobre dello stesso anno, come si legge nel folio 127 del cennato libro, in pieno consiglio *lecta sunt capitula sponsalium et funerum, et super eorum spectatione vel exatione data suffragia comprobantur ipsa capitula lupinis albis omnibus preter duos.* Non ci è stato possibile il conoscere il tenore di questi capitoli, ma le enunciate parole ci debbono far congetturare ch'essi si riferissero al pari di quelli del 1361 a moderare le spese delle nozze e delle esequie le quali, non ostante le ripetute proibizioni, erano ricche e magnifiche.

La seconda parte dello statuto è pur suddivisa in tre capi, i quali contengono de'provvedimenti intorno alle donazioni tra'coniugi. Si proibì innanzi tutto ai mariti di fare eccessivi doni alle mogli, si dispose che fossero le loro largizioni limitate all'ammontare della quarta parte della dote, e si prescrisse che non avessero le mogli a goderne che quando elleno sopravvivessero ai mariti. È questo un documento che ci ammaestra aver gli Aquilani cominciato a seguire gli usi longobardi, ed essersi presso di loro introdotta l'abitudine di donarsi dal marito alla moglie una gran parte del suo patrimonio senza di che non potrebbe

1 Cirillo, *op. cit.*, pag. 41.

spiegarsi la ragione del divieto, nel quale scolpitamente si scorgono i primi germi de' principii che dopo circa tre secoli diedero origine alla celebre prammatica del duca di Ossuna sopra l'antefato. Ed in vero la prammatica del 1617 e lo statuto del 1333 in questo si accordano, che del donn non debba la moglie fruire che nell'unico caso della sua sopravvivenza al consorte, e che l'ammontare di esso dalla quantità della dote abbia ad essere regolato: solo è questo da quella divergente per ciò che riguarda e la norma da essere seguita per istabilirsi la quantità del dono, ed il modo del godimento delle cose donate. Ai termini dello statuto la vedova alla morte del marito addiveniva assoluta proprietaria di quello che a lei era stato donato, e ferma ed invariabile era la relazione tra la dote ed il limite assegnato alla donazione, ma la prammatica non concedeva alla vedova che il semplice usufrutto dell'antefato, e voleva che la ragione di esso venisse gradatamente diminuita secondo che maggiore fosse la dote apportata dalla moglie al donante. Vuolsi intanto qui notare che non si ha a riconoscere una consuetudine nella introduzione delle usanze longobarde per la parte che si attiene alle donazioni dei mariti alle mogli, tra per non aversi sicura pruova di essere stata generalmente adottata quella usanza e di avervi messo ferme e profonde radici, e per non poter servire di fondamento a tale opinione un semplice divieto, il quale, ove avesse avuto il fine di annullare una consuetudine, in altri termini sarebbe stato espresso.

Oltre ad ogni credere strano apparisce in sulle prime quanto si trova statuito nel secondo capitolo, il quale come' è formolato ben si presterebbe a far accagionare d'ingiustizia gli Aquilani per aver voluto astringere le donne a donare ai mariti il quarto delle loro doti. Non sembra veramente esservi una giusta corrispondenza tra' diritti della

moglie e quelli del marito, perciocchè mentre che questi è lasciato nella piena libertà di donare meno della quarta parte della dote ed anche di non dare cosa alcuna alla moglie, costei al contrario viene obbligata a rilasciare al marito il quarto di ciò che forma la sua dote. Dee per altro supporsi che la cennata singolarità sia nella sola apparenza, e che effettivamente eguale in tutto si rendette la condizione dell' uomo a quella della donna. Egli è incontrastabile che facili erano gli uomini a donare alle mogli loro, e che questa facilità era giunta a tali termini che dovette essere moderata e ristretta entro questi confini. Le donne non dovevano essere egualmente proclivi a spogliarsi della dote a pro degli sposi, ed in conseguenza se non poteva dubitarsi che in ogni matrimonio vi sarebbe stata la donazione per parte dell' uomo, si aveva ragione a sospettare che ad un ricambio di donazione avrebbe potuto non essere indotta la donna. Questo probabilmente è il motivo della diversità delle due locuzioni, una delle quali è obbligatoria a differenza dell'altra che nel limitare il diritto di disporre lascia per tutto il rimanente libero il campo all'uomo di far ciò che gli talenti. Tranne questa unica divergenza, le due disposizioni sono tra loro in perfetta armonia tanto per la misura della donazione quanto pel godimento di essa, giacchè dal marito profittar si doveva del dono solo quando gli fosse premorta la moglie, e venivasi da lui a prendere l'equivalente di quello che avrebbe preso la moglie sua qualora egli l' avesse preceduta nella tomba.

Dà termine allo statuto la dichiarazione di non aver efficacia da produrre e di essere del tutto nulla qualunque cosa che si facesse in contravvenzione degli ordini intorno al quarto della dote: unico mezzo per conseguire la osservanza di quello che si era disposto, e d' impedire che

il desiderio, che naturalmente ha l'uomo di non cangiare le antiche abitudini, inutili rendesse i provvedimenti che con tanto studio si erano ottenuti. Ma ei pare che non si conservò per lungo volgere di tempo presso gli Aquilani la memoria di cosiffatti ordinamenti, e che come si andò ne' mariti infievolendo il largheggiare verso le mogli fino a dismettersi totalmente ogni avanzo del longobardo morgincapio, così del pari ritornò alla moglie la piena facoltà di disporre della intera sua dote senza essere più obbligata a donarne il quarto al marito che le sopravvivesse. Abbiamo veduto non iscarso numero di contratti matrimoniali e di ricezioni di doti, stipulati tra gli Aquilani nella seconda metà del secolo decimosesto, de'quali con proprio nome i primi erano detti *parentalia* ed i secondi *relocationes dotium*, ed in tutto abbiamo notato che, oltre a non farsi affatto parola di donazione di uno de'coniugi a favore dell'altro, lo sposo si obbliga a restituire intera la dote e nemmeno aggiunge che si riserba di ritenerne il quarto verificandosi il caso che a lui premorisse la sposa.

Aquila, maggio 1861.

Robertus Dei gratia Rex Jerusalem et Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis Comes. Universis presentes literas inspecturis tam presentibus quam futuris.

Desideramus semper caritate dominica nostrorum fidelium rempublicam crescere, et que ipsis apte proveniant benignis affectibus confovere. Ubi presertim communis causa concorditer agitur, et particulari substantie servato universalitatis ordine utiliter providetur. Sane pro parte Universitatis hominum civitatis Aquile nostrorum fidelium per eorum certos et speciales Sindicos ad presentiam nostram missos, de quorum sindicatu nostre Curie constitit evidenter, Maiestati nostre nuper exposuit, quod Universitas ipsa et eiusdem Universitatis homines ad evitandos iurgiorum circuitus, que in matrimoniorum contractibus inter contrahentes hinc inde diversis hesitationibus insurgebant, de se ipsis provide cogitantes et revolventes sagaci prudentia tempora retroacta dando presentibus ordinem pro ipsorum communi compendio statuerunt et ordinaverunt inter se ipsos communiter atque concorditer capitula subdistincta nostre Maiestatis ad hec assensu et beneplacito reservatis. Nobis devotius supplicantes ut ordinationes huiusmodi capitula et statuta confirmare pro expedientis cautele suffragio, illaque servari mandare de po-

testate dominica et zelo dominice caritatis ad subditos benigniter dignaremur. Nos autem Aquilanorum ipsorum commoda benignis affectibus conforentes utpote quos fidelitatis integritas, et in casibus prompta devotio nostris semper, et predecessorum nostrorum consideratonibus fecit gratos. Advertentes quoque quod ordinationes capitulorum huiusmodi equa iuris tolerantia suadet et civilitas mutue pertractationis indulget, eorum in hac parte supplicationibus inclinati, ordinationes, capitula et statuta premissa rata gerentes et grata illa pro communi compendio et expedientis cautele suffragio tenore presentium confirmamus, ac expresse ratificationis nostre munimine roboramus. Volentes nihilominus et mandantes earundem auctoritate presentium Capitaneis predicte civitatis Aquile tam presenti quam successive futuris ut ordinationes, statuta et capitula memorata per eiusdem civitatis homines efficaciter et intransgressibiliter faciant observari. Capitula vero predicta, sicut illa in instrumento sindicatus huiusmodi videntur contineri, sunt hec videlicet.

Quod nullus vel nulla de predicta civitate Aquile et districtu eius imponat seu imponi faciat in guarnachiis, tunicis, mantellis, laqueis mantellorum, capitis girlandis, et aliis ornamentis mulierum pernas, smaltos, aurum, et lapides preciosos, friscios aureos aut argenteos. Et habentes pernas, smaltos, aurum, et lapides preciosos in dictis pannis et ornamentis debeant elevare infra mensem unum a die publicationis ordinationis predicte.

Item quod nullus accipiens uxorem tempore matrimonii contrahendi nec ante nec post possit donare uxori sue, seu eam investire de bonis suis nisi tantum quantum ascendit quarta pars sibi dotis convente, seu date pro dote dicte uxoris sue, et hanc quartam lucretur uxor si premoriatur maritus eiusdem. Et quelibet mulier virum accipiens teneatur et debeat donare marito, et eum investire in faciem Ec-

elesie tempore matrimonii contrahendi de quarta parte dotis sue, et maritus lucretur dictam quartam si uxor premoriatur. Et si contrafieret in predictis de ordinatione quarte predicte, totum quod factum fuit alterutrum nullam habeat roboris firmitatem.

In cuius rei testimonium et cautelam presentes literas fieri, et pendenti sigillo Maiestatis nostre iussimus communiri. Datum Neapoli per Iohannem Grillum de Salerno et iuris civilis professorem Viceprothonotarium regni Sicilie anno Domini millesimo trecentesimo tricesimotertio die XX martii prime indictionis regnorum nostrorum anno XXIV.

